

Penale Sent. Sez. 5 Num. 9820 Anno 2021

Presidente: ZAZA CARLO

Relatore: BORRELLI PAOLA

Data Udiienza: 10/02/2021

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

RINELLI MAURO nato a LAVELLO il 29/01/1964 parte offesa nel procedimento

RINELLI PASQUALE nato a LAVELLO il 24/09/1936 parte offesa nel
procedimento

ITALIA LUCIANO nato a VENOSA il 03/11/1938 parte offesa nel procedimento
c/

GUERRINI MIRKO nato a FUSIGNANO il 25/06/1974

avverso l'ordinanza del 20/09/2020 del GIP TRIBUNALE di FORLI'

udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;

lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale FERDINANDO LIGNOLA,
che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.

RITENUTO IN FATTO

1. L'ordinanza oggetto di ricorso per cassazione è stata pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Forlì che, decidendo ai sensi dell'art. 263, comma 5, cod. proc. pen., ha dichiarato inammissibile l'opposizione – presentata nell'interesse delle persone offese del reato di cui all'art. 584 cod. proc. pen., Mauro Rinelli, Pasquale Rinelli e Italia Luciano, prossimi congiunti del



defunto Antonio Rinelli – avverso il decreto del pubblico ministero del 17 settembre 2020 che aveva restituito all'indagato Mirco Guerrini le copie forensi estratte dal proprio cellulare, nel contempo negando a dette persone offese di ottenerne copia.

In particolare, il pubblico ministero – di fronte sia all'istanza di restituzione dell'indagato che a quella di copia delle persone offese – aveva rappresentato che il materiale di interesse a fini di prova era stato già trasfuso in una nota della Compagnia dei CC di Cesena del 27 giugno 2020, sicché la copia forense del restante materiale estratto dai telefoni cellulari dell'indagato non aveva alcuna rilevanza probatoria rispetto ai fatti per cui si procede ed andava restituita all'interessato, con l'onere per quest'ultimo di consegnare i supporti a richiesta dell'autorità giudiziaria fino alla definizione della procedura ex art. 263, comma 5, codice di rito.

Avverso detto provvedimento, il difensore delle persone offese ha proposto opposizione ai sensi dell'art. 263, comma 5, cod. proc. pen., *«chiedendo che tutti i dati originali presenti nel supporto/nei supporti sequestrati siano trattiene in sequestro e di essi venga permessa la visione e l'estrazione di copia alle persone offese»*.

Tale opposizione, come sopra anticipato, è stata dichiarata inammissibile dal Giudice per le indagini preliminari, reputando carente l'interesse all'opposizione in capo alle persone offese.

Sostiene il Giudice per le indagini preliminari che il procedimento per la restituzione delle cose sequestrate può essere avviato per eventuali dubbi sull'appartenenza dei beni o per sostenere eventuali diritti asseritamente vantati sui medesimi da parte degli opposenti. Nella specie, al contrario, il diritto ad estrarre copia di quanto restituito, agitato dalle persone offese a sostegno dell'opposizione, si tramuterebbe di fatto nell'impugnazione del diniego di estrarre le copie, provvedimento, di contro, inoppugnabile (citando Sez. 2, n. 15500 del 3 aprile 2007); peraltro – conclude il Giudice per le indagini preliminari – il diniego sotteso alla restituzione dei supporti all'indagato si riferiva solo all'ottenimento di copia, ma non alla visione di essa.

2. Contro l'ordinanza anzidetta, hanno proposto ricorso le persone offese a mezzo dell'Avv. Fabio Anselmi, deducendo – con motivo unico – vizio di motivazione quanto alla ritenuta carenza di interesse all'opposizione posta a base della declaratoria di inammissibilità del Giudice per le indagini preliminari.

Nell'illustrare le ragioni dell'opposizione, i ricorrenti spiegano che la mancata autorizzazione alla visione ed all'estrazione di copia informatica di quanto estratto dai cellulari dell'indagato aveva mortificato il proprio diritto di visionare il



fascicolo ed estrarre copia degli atti a seguito della richiesta di archiviazione; anche la visione stessa del dato era stata resa impossibile, di fatto, dalla quasi contestuale restituzione all'indagato della copia forense. Aggiungono le parti che, qualora la richiesta di archiviazione fosse respinta, il futuro corso del procedimento si vedrebbe privo del materiale, disperso per sempre.

Venendo alla critica del provvedimento impugnato, i ricorrenti osservano, in primo luogo, che la circoscrizione del rimedio ex art. 263, comma 5, cod. proc. pen. ai soli casi di dubbio sull'appartenenza della cosa sequestrata o di diritti vantati dagli oppositori sulla cosa stessa – sostenuta dal Giudice per le indagini preliminari – sarebbe smentita dalla giurisprudenza di questa Corte (riportata nell'impugnativa), che ha ritenuto che la procedura in discorso consenta di dedurre censure relative alla necessità di mantenere il vincolo a fini di prova. Di contro, nel caso di controversia sulla proprietà della cosa, opera la sola norma di cui al comma terzo dell'art. 263 cod. proc. pen., che impone di rimettere la questione al Giudice civile.

Ciò posto, le persone offese sono interessate all'integrità della prova, al fine di contrapporsi all'archiviazione del pubblico ministero, e un'interpretazione diversa configgerebbe non solo con il nostro ordinamento, ma anche con la direttiva 2012/29/UE che stabilisce tra l'altro, che il diritto interno preveda le regole necessarie ad assicurare l'interlocuzione con la persona offesa nel corso del procedimento ed il suo apporto a fini di prova.

Tale diritto sarebbe mortificato dall'impossibilità finanche di conoscere il contenuto del materiale, legata alla scelta della parte pubblica di restituire all'indagato non solo i dati originali contenuti nei telefoni, ma anche le copie informatiche estratte dagli originali, peraltro ottenute attraverso una procedura partecipata ex art. 360 cod. proc. pen. anche con le persone offese.

La seconda *ratio decidendi* del provvedimento impugnato sarebbe del pari censurabile, per diverse ragioni.

In primis, il Giudice per le indagini preliminari, quando ha ritenuto che le parti avessero impugnato la mancata estrazione di copia, ha spostato l'accento su una presunta non impugnabilità del provvedimento, deviando rispetto alla tesi della mancanza di interesse.

Ad ogni buon conto, se è vero che le parti si dolevano anche della mancata estrazione di copia, esse però opponevano, in primo luogo, il provvedimento di restituzione che impediva detta estrazione. Solo una volta ottenuto che sia i telefoni che le copie forensi fossero stati mantenuti in sequestro, le persone offese avrebbero poi chiesto l'autorizzazione alla visione ed all'estrazione di copia.



Se è sacrosanto il diritto alla riservatezza dell'indagato, lo è altrettanto quello della persona offesa a sostenere la necessità della celebrazione del processo per un grave reato, possibilità che potrebbe essere pregiudicata dalla mancata conoscenza del materiale restituito. Di fronte all'esigenza di riservatezza dell'indagato, deve essere tuttavia il legislatore a prevedere, anche per la prova informatica, un'udienza stralcio per la selezione del materiale, ma la questione non può essere risolta negando alla persona offesa l'accesso agli atti.

3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, perché la persona offesa ha diritto di proporre opposizione ai sensi dell'art. 263, comma 5, cod. proc. pen., sicché il Giudice per le indagini preliminari avrebbe dovuto fissare udienza camerale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi sono fondati e, per l'effetto, il provvedimento impugnato va annullato, con rinvio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Forlì per nuovo esame.

1. Il Giudice per le indagini preliminari ha, in primo luogo, sostenuto l'inammissibilità dell'opposizione affermando la mancanza di interesse delle persone offese. Tale mancanza di interesse è stata ritenuta perché il rimedio ex art. 263, comma 5, cod. proc. pen. sarebbe diretto solo a risolvere questioni di appartenenza della cosa restituita, appartenenza all'indagato che le persone offese non discutono.

Ebbene, questa risposta non è corretta in diritto in quanto erra il decidente nell'individuare la finalità cui è funzionale il rimedio di cui all'art. 263, comma 5, cod. proc. pen. A tal proposito, il Collegio ricorda che questa Corte ha sempre sostenuto che l'opposizione in parola serve a dedurre censure relative alla necessità di mantenere il vincolo a fini di prova (Sez. 5, n. 14039 del 12/02/2020, Lamaj, Rv. 278994; Sez. 3, n. 24959 del 10/12/2014, dep. 2015, Piscopo, Rv. 264059; Sez. 2, n. 45343 del 16/07/2013, Moruzzi, Rv. 257489; Sez. 3, n. 17809 del 26/01/2011, Famà, Rv. 249989).

Ebbene, proprio questo era lo scopo dichiarato dell'opposizione: contrariamente a quanto si sostiene nel provvedimento impugnato quale ulteriore argomentazione a sostegno dell'inammissibilità, infatti, le persone offese, nell'opposizione, non si limitavano a dolersi del mancato ottenimento delle copie, ma chiedevano innanzitutto che tutti i dati originali presenti nei supporti ricavati dall'attività ex art. 360 cod. proc. pen. svolta sui cellulari



dell'indagato fossero trattenuti in sequestro per poterli visionare ed eventualmente estrarne copia al fine di opporsi alla richiesta di archiviazione; il che significa che contestavano la restituzione all'indagato dei medesimi.

Che, nell'illustrazione delle ragioni a sostegno dell'opposizione, le persone offese avessero chiarito che l'invocato mantenimento in sequestro fosse, a sua volta, funzionale a poter visionare e poi ottenere copia dei dati rilevanti, non significa che a ciò fosse esclusivamente diretta l'opposizione, perché lo contraddice il dato testuale, laddove l'impugnativa ex art. 263, comma 5, cod. proc. pen. era chiaramente diretta a contestare, *in primis*, che la copia forense fosse stata restituita all'indagato. Piuttosto, la necessità di disporre di copia degli atti per articolare la propria strategia rispetto alla richiesta archiviazione è stata molto opportunamente evocata, nell'opposizione, perché proprio la spiegazione circa la necessità di disporre dei supporti per sostenere le proprie ragioni rispetto all'archiviazione serviva ad illustrare quale fosse l'interesse a coltivare il rimedio di cui all'art. 263, comma 5, cod. proc. pen.

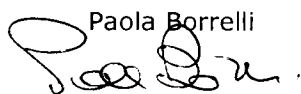
2. Il provvedimento impugnato va, quindi, annullato, con rinvio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Forlì che, nel delibare nuovamente sull'opposizione, dovrà osservare i principi di diritto sopra evocati e non dovrà incorrere nuovamente nei vizi rilevati.

P.Q.M.

annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Forlì, ufficio del Giudice per le indagini preliminari.

Così deciso il 10/2/2021.

Il Consigliere estensore

Paola Borrelli


Il Presidente

Carlo Zaza

